

COMUNE DI BELLUSCO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

**REGOLAMENTO
PER LA PARTECIPAZIONE
E LA CONSULTAZIONE
DEI CITTADINI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2015

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- art.1.Finalita' e contenuti
- art.2.Istituti di partecipazione

CAPO II

- art.3.Libere forme associative
- art.4.Registro libere forme associative
- art.5.Revisione del registro
- art.6.Prerogative delle associazioni iscritte
- art.7.Revoca iscrizione e decadenza
- art.8.Enti e organizzazioni di volontariato
- art.9.Richiesta di pareri

CAPO III

CONSULTE

- art.10.Istituzione delle consulte
- art.11.Nomina e funzioni delle consulte
- art.12.Costituzione delle consulte
- art.13.Ufficio di presidenza delle consulte
- art.14.Convocazione e validità delle consulte
- art.15.Tavoli di lavoro

CAPO IV

COMITATI DI GESTIONE

- art.16.Costituzione
- art.17.Composizione
- art.18.Durata
- art.19.Funzioni

CAPO V

INTERROGAZIONI PETIZIONI

- art.20.Presentazione interrogazioni
- art.21.Forma
- art.22.Esame
- art.23.Presentazione petizioni

- art.24.Forma
- art.25.Comitato
- art.26.Esame e decisione
- art.27.Istituti di consultazione popolare

CAPO VI

ASSEMBLEE PUBBLICHE

- art.28.Finalita'
- art.29.Convocazione - iniziativa e modalita'
- art.30.Assemblee - organizzazione e partecipazione - conclusioni

CAPO VII

INIZIATIVA POPOLARE

- art.31.Presentazione proposte
- art.32.Legittimita' delle proposte
- art.33.Modalita' per la raccolta delle firme
- art.34.Commissione per l'esame delle proposte
- art.35.Competenze della commissione
- art.36.Proposte irricevibili e inammissibili
- art.37.Esame e decisione

CAPO VIII

REFERENDUM CONSULTIVO

- art.38.Finalita'
- art.39.Oggetto ed esclusione
- art.40.Iniziativa referendaria
- art.41.Iniziativa del Consiglio comunale
- art.42.Iniziativa dei cittadini
- art.43.Fasi del procedimento
- art.44.Responsabile del procedimento
- art.45.Deposito del quesito
- art.46.Rilascio dei moduli per la raccolta delle firme
- art.47.Raccolta delle firme
- art.48.Deposito della proposta referendaria
- art.49.Verifica della validita' e del numero delle firme
- art.50.Giudizio di ammissibilita'
- art.51.Commissione per i referendum
- art.52.Parere preventivo
- art.53.Referendum ammessi - date di effettuazione
- art.54.Indizione del referendum
- art.55.Chiusura delle operazioni referendarie
- art.56.Campagna elettorale
- art.57.Disciplina della votazione
- art.58.Operazioni elettorali

art.59.Proclamazione del risultato
art.60.Pubblicazione del risultato
art.61.Attuazione del risultato del referendum
art.62.Informazione dei cittadini
art.63.Disciplinazione del procedimento referendario
art.64.Scheda per il referendum
art.65.Entrata in vigore del regolamento.

ALLEGATI: A) Scheda Referendum

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1

Finalità e contenuti

1 Il presente regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente e le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'art. 49 e seguenti dello Statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

2 Nel regolamento gli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

3 Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

4 Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

ART. 2

Istituti di partecipazione

1 In conformità a quanto stabilito dallo statuto la partecipazione dei cittadini all'attività comunale è assicurata dai seguenti istituti:

- a) libere forme associative
- b) consulte comunali e tavoli di lavoro
- c) comitati di gestione
- d) interrogazioni, petizioni
- e) assemblee pubbliche
- f) iniziativa popolare
- g) referendum consultivo

CAPO II

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 3

Libere forme associative

1 Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 A tal fine valorizza le libere forme associative e di cooperazione senza fini di lucro dei cittadini che intendono collaborare alla crescita ed allo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità.

ART. 4

Registro libere forme associative

1 E' istituito il registro delle libere forme associative. Le associazioni di cui all'art. 3 possono

chiedere l'iscrizione, depositando, insieme con la domanda, lo statuto o l'atto costitutivo.

2 Nell'istanza, sottoscritta dal rappresentante delle libere associazioni, devono essere dichiarati:

- il fine che si propone la forma associativa.
- l'elenco delle attività svolte nell'ultimo biennio.

3 La Giunta comunale, previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti così come indicati dall'art. 5 dello Statuto Comunale, dispone con provvedimento motivato l'iscrizione della libera associazione nel registro.

ART. 5

Revisione del registro

1 Il registro è soggetto a revisione biennale. A tal fine le associazioni, su invito dell'Ufficio comunale competente, dovranno confermare con apposita dichiarazione il permanere dei requisiti di cui al precedente art. 4, segnalando nel contempo le eventuali variazioni intervenute.

ART. 6

Prerogative delle associazioni iscritte

1 I soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti.

ART. 7

Revoca iscrizione e decadenza

1 La Giunta comunale potrà comunque in ogni momento, revocare l'iscrizione quando ritenga, con atto motivato, che l'attività dell'associazione non risponda più ai requisiti di cui all'art.4.

2 Le Associazioni decadono dall'iscrizione del registro qualora entro 60 giorni dalla data dell'avviso di cui all'art. 5 non facciano pervenire la dichiarazione richiesta.

ART. 8

Enti e organizzazioni di volontariato

1 Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono estese agli Enti e alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, anche se hanno la sede in altro Comune.

ART. 9

Richiesta di pareri

1 Il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse, la consultazione delle libere forme associative iscritte al registro nonché degli enti e organizzazioni di volontariato.

2 La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alle materie in trattazione, può prevedere uno o più delle seguenti modalità:

- a) assemblea dei rappresentanti delle libere forme associative;
- b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
- c) richiesta scritta di un parere, da parte del Comune, entro un termine assegnato.

3 Il Comune può non conformarsi alla volontà della consultazione ma, in tal caso, deve darne adeguata motivazione.

CAPO III

CONSULTE e TAVOLI DI LAVORO

ART. 10

Istituzione delle consulte

1 In conformità a quanto stabilito dallo Statuto sono costituite Consulte comunali.

Le Consulte comunali hanno lo scopo di:

- a) mantenere un rapporto continuo tra i cittadini e l'Amministrazione;

- b) dar voce all'espressione di proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo elaborate dai cittadini siano essi associati o singoli;
- c) istituire un momento di consultazione sull'attività dell'Amministrazione comunale.

2 Le consulte sono:

- CONSULTA TERRITORIO

con competenze in materia di urbanistica, lavori pubblici, protezione civile, servizi cimiteriali, ecologia.

- CONSULTA RISORSE e ATTIVITA' PRODUTTIVE

con competenze di programmazione economica ed attività produttive.

- CONSULTA POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

con competenze in materia di servizi sociali e istruzione.

- CONSULTA CULTURA e SPORT

con competenze in materia di cultura ed attività sportive.

Le stesse possono essere modificate o integrate con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 11

Nomina e funzioni delle consulte

1 Ogni singola Consulta è nominata dal Sindaco e composta da:

- a) Sindaco o Assessore delegato o Consigliere incaricato a trattare argomenti specifici;
- b) n. 1 rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare (anche non consigliere).

2. Alle consulte possono partecipare tutti i cittadini; coloro che intendono prendervi parte con regolarità lo signaleranno alla segreteria della consulta di cui all'art. 12 diventando in tal modo membri di diritto, dalla seduta successiva. I membri di diritto rimangono tali fintanto che li stessi non richiedano di non esserlo.

3 Ogni consulta avrà carattere consultivo e non deliberativo; è prevista la possibilità di presentare mozioni al Consiglio Comunale da parte delle consulte con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale. La mozione per poter essere sottoposta al Consiglio comunale deve essere approvata a maggioranza assoluta dei membri di diritto.

4 Alla prima riunione l'Assessore o il Consigliere di competenza invita espressamente i rappresentanti delle forze sociali, culturali, politiche, od economiche o persone comunque qualificate ritenute idonee a dare un contributo per l'esame della materia, nonché i partecipanti alla medesima consulta nella tornata elettorale precedente.

5 Previa autorizzazione del segretario comunale, su richiesta del presidente, alle sedute delle consulte, nel caso di argomenti di particolare rilevanza può essere invitato a partecipare il responsabile di servizio/settore di competenza o suo delegato.

6 I componenti delle Consulte hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti all'Ufficio di Presidenza.

ART. 12

Costituzione delle consulte

1 Nella prima seduta, le consulte procedono alla elezione del proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vice presidente e un segretario, le cui funzioni verranno svolte da un componente.

ART. 13

Ufficio di presidenza delle consulte

1 Il presidente ha funzioni di:

- a) Presiedere la consulta;
- b) Vigilare sull'osservanza degli atti approvati e sull'esecuzione degli atti;

- c) Proporre iniziative varie;
- d) Stabilisce l'ordine del giorno con la collaborazione dell'Assessore o Consigliere incaricato competente.

ART. 14

Convocazione e validità delle consulte

1 La consulta viene convocata dal Presidente.

2 La consulta può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti di diritto; in quest'ultimo caso la riunione deve avere luogo entro 10 giorni da quello in cui perviene la richiesta.

3 E' possibile la convocazione contemporanea di più consulte.

4 I componenti delle consulte decadono dopo due assenze consecutive ingiustificate.

5 I rappresentanti dei gruppi consiliari, se decaduti, vengono sostituiti; è prevista per essi la supplenza previo delega scritta dal membro interessato.

6 Copia delle convocazioni delle consulte verrà inviata ai componenti di diritto della consulta e inviata tramite PEC a tutti i consiglieri comunali almeno tre giorni prima.

ART. 15

TAVOLI DI LAVORO

Su iniziativa della Giunta o dei singoli Assessori possono essere costituiti dei gruppi di lavoro su tematiche / eventi specifici.

La costituzione dei gruppi di lavoro e la prima convocazione viene inviata a tutti i consiglieri comunali.

I gruppi di lavoro si organizzano al proprio interno per organizzare al meglio il lavoro nel perseguimento degli obiettivi che il gruppo di lavoro si propone.

CAPO IV

COMITATI DI GESTIONE

ART. 16

Costituzione

1 Per concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale ai sensi dell'art.49 dello Statuto possono essere costituiti appositi comitati.

ART. 17

Composizione

1 I comitati sono nominati con atto del sindaco e sono costituiti da un numero minimo di cinque membri ad un massimo di dieci.

Dei comitati fanno parte di diritto:

- un rappresentante della maggioranza;
- un rappresentante della minoranza;
- il Responsabile del servizio competente per materia.

Del comitato della mensa scolastica sono membri anche:

- un rappresentante dei genitori ed uno degli insegnanti sia per la scuola materna sia per la scuola elementare sia per la scuola media.

Su richiesta del comitato stesso possono partecipare ai lavori:

- il medico scolastico;
- un rappresentante della ditta fornitrice del servizio.

Del comitato di gestione dell'asilo nido sono membri anche:

- una educatrice e quattro genitori dei bambini frequentanti.
- 2 Il presidente, scelto tra i membri di diritto, viene nominato nella prima seduta successiva alla costituzione.
- 3 Funge da segretario un membro del comitato.

ART. 18

Durata

- 1 I Comitati restano in carica per tutta la durata del mandato dell'Amministrazione Comunale.
- 2 Eventuali membri dimissionari saranno sostituiti con le stesse modalità della nomina.

ART. 19

Funzioni

1 Il comitato mensa:

- a) verifica e controllo il corretto rispetto di quanto previsto dal capitolato d'appalto del servizio;
- b) promuove incontri, iniziative varie per la qualificazione ed il continuo miglioramento del servizio di ristorazione scolastica secondo i principi della "customer satisfaction".

2 Il comitato per l'asilo nido:

- a) elabora in collaborazione con il personale dell'asilo nido, gli indirizzi organizzativi, pedagogici e assistenziali e vigila sulla loro applicazione.
- b) indica i criteri per stabilire i contributi di frequenza.
- c) promuove incontri con le famiglie, gli operatori sociali e sanitari nonché con le forze sociali del territorio.

CAPO V

INTERROGAZIONI PETIZIONI

ART. 20

Presentazione interrogazioni

- 1 I cittadini e i soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento e dell'art. 50 dello Statuto possono rivolgere interrogazioni su specifici aspetti delle attività dell'Amministrazione.

ART. 21

Forma

- 1 Le interrogazioni vanno presentate in forma scritta, devono essere debitamente firmate e contenere gli estremi necessari per la comunicazione delle risposte.

ART. 22

Esame

- Il Sindaco, sentiti eventualmente gli uffici competenti, entro trenta giorni dalla presentazione esamina le interrogazioni e formula le risposte scritte. Copia delle risposte deve essere affissa all'albo pretorio per 15 giorni.

ART. 23

Presentazione petizioni

- 1 I cittadini e i soggetti di cui all'art. 50 dello Statuto possono presentare petizioni al Consiglio Comunale per chiedere l'emanazione di provvedimenti nell'interesse della comunità locale o sollecitare interventi finalizzati ad una migliore tutela di interessi collettivi.

ART. 24

Forma

- 1 Le petizioni possono essere presentate tramite sottoscrizione di almeno 1/200 degli iscritti alle liste elettorali
- 2 Le petizioni vanno presentate in forma scritta, debitamente firmate e devono esprimere

chiaramente l'oggetto e lo scopo della richiesta.

3 Le stesse vanno inoltrate ed esaminate dal Comitato di cui all'art.24.

ART. 25

Comitato

1 Ai sensi dello Statuto è costituito un comitato nominato dal Sindaco. Il comitato è composto dai seguenti membri:

- Segretario comunale;
- n.2 Consiglieri designati dalla maggioranza consiliare;
- n.1 Consigliere designato dalle minoranze consiliari

ART. 26

Esame e decisione

1 Il Comitato, entro 30 giorni dalla presentazione esamina le petizioni; nei successivi 10 giorni può chiedere chiarimenti o ulteriori precisazioni ai sottoscrittori. Il comitato valuta l'ammissibilità della petizione la sottopone al consiglio comunale alla prima seduta utile. Qualora la petizione risulti non ammissibile, il comitato predisponde, entro lo stesso termine (30 giorni dalla presentazione) una risposta scritta. Copia della risposta deve essere affissa all'albo pretorio per 15 giorni.

ART. 27

Istituti di consultazione popolare

1 In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'Amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) iniziativa popolare;
- b) referendum consultivi.

CAPO VI

ASSEMBLEE PUBBLICHE

ART. 28

Finalità

1 La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

2 In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
- b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
- c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
- d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e concittadini.

ART. 29

Convocazione - iniziativa e modalità

1 La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.

2 L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3 Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante manifesti esposti all'albo pretorio e nelle apposite bacheche comunali.

4 Alle assemblee il Sindaco invita il presidente della commissione consiliare, se istituita, della

consulta competente per materia e l'Assessore delegato o il consigliere incaricato per la stessa.

5 Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente o attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il sindaco e un rappresentante della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare e il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

6 Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere all'Amministrazione comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

7 Il Responsabile del procedimento accertata previamente la corrispondenza della finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, secondo le norme fissate dal regolamento.

ART. 30

Assemblee - organizzazione e partecipazione - conclusioni

1 Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2 All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3 La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.

4 Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5 Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

CAPO VII

INIZIATIVA POPOLARE

ART. 31

Presentazione proposte

1 I cittadini per interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi della popolazione, possono presentare al consiglio comunale proposte di deliberazioni o di regolamenti o comunque per tutti gli atti di competenza del Consiglio elencati nell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 ad esclusione delle materie di cui all'art.53 dello Statuto.

ART. 32

Legittimità delle proposte

1 Le proposte per essere valide, devono essere sottoscritte da almeno un ventesimo della popolazione residente aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 33

Modalità per la raccolta delle firme

1 La raccolta delle firme va effettuata su appositi moduli predisposti dall'ufficio segreteria.

ART. 34

Commissione per l'esame delle proposte

1 La Commissione, nominata con atto del sindaco, è composta da.

-Sindaco - Presidente;

-Presidente della Commissione consiliare o presidente della Consulta competente per la materia oggetto della proposta (se non istituita la Commissione consiliare);

- n. 2 Consiglieri designati dalla maggioranza;

- n. 2 Consigliere designato dalla minoranza;

- Responsabile del settore/servizio competente per la materia oggetto della proposta, che svolge anche funzioni di segretario.

ART. 35

Competenze della commissione

1 La commissione entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, sentito il responsabile del servizio competente per materia e del servizio finanziario (nel caso la proposta riguardi impegni economici), decide sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta e la presenta con una relazione al Consiglio comunale che deve esaminarla entro i termini stabiliti dallo Statuto.

ART. 36

Proposte irricevibili e inammissibili

1 Sono considerate irricevibili le proposte presentate da un numero inferiore di sottoscrittori di cui all'art.31 del presente regolamento o nelle materie previste dall'art.53 dello Statuto.

2 Sono considerate inammissibili le proposte relative a interventi di carattere individuale o particolare ecc. o non motivate ovvero senza i contenuti essenziali dell'atto deliberativo.

3 I promotori nella stesura delle proposte possono chiedere l'assistenza giuridica del Segretario comunale.

ART. 37

Esame e decisione

1 Il Sindaco ricevuta la relazione della Commissione, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati ed eventualmente dalla regolarità contabile.

2 Il Consiglio dovrà adottare una decisione entro i termini stabiliti dallo Statuto comunale.

3 La stessa proposta non può essere ripresentata nei dodici mesi successivi.

CAPO VIII

REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 38

Finalità

1 Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2 Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

3 L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

a) le utilità sociali che con le stesse si intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;

b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati

ART. 39

Oggetto ed esclusione

1 Il referendum consultivo potrà essere indetto su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto e precisamente:

norme regolamentari relative alle espropriazioni per pubbliche utilità, nomine, designazioni, pianta organica del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende, in materia di tributi locali e di tariffe, di bilancio, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

ART. 40

Iniziativa referendaria

1 Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

ART. 41

Iniziativa del Consiglio comunale

1 L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2 La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabilite dal Sindaco, sentiti i capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3 La deliberazione adottata d'iniziativa del consiglio comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

ART. 42

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi e alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.

Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Nel quorum dei richiedenti e dei partecipanti al voto sono inseriti anche i cittadini non italiani residenti a Bellusco ed iscritti in un apposito albo che verrà costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il numero minimo dei sottoscrittori per la promozione del Referendum è stabilito dallo Statuto comunale. Tale numero dovrà essere comunicato dall'Ufficio Elettorale al comitato promotore al momento del rilascio dei moduli per la raccolta delle firme.

ART. 43

Fasi del procedimento

1 Il procedimento finalizzato allo svolgimento del referendum consultivo consta delle seguenti fasi:

- a) deposito del quesito
- b) rilascio dei moduli per la raccolta delle firme
- c) raccolta delle firme
- d) deposito dei moduli firmati
- e) verifica della validità e del numero delle firme
- f) giudizio di ammissibilità
- g) indizione del referendum
- h) campagna elettorale
- i) operazioni preelettorali
- l) operazioni elettorali

- m) proclamazione del risultato
- n) pubblicazione del risultato
- o) efficacia del risultato referendario

ART. 44

Responsabile del procedimento

1 Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento referendario.

2 Il funzionario responsabile verifica le firme e la validità della documentazione relativa alla proposta di referendum, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

ART. 45

Deposito del quesito

1 Il testo del quesito referendario sottoscritto da almeno tre promotori, deve essere depositato presso la segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta.

2 Ove il quesito venga proposto dal Consiglio comunale con apposita delibera, il Sindaco provvede al suo deposito, entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecutività della deliberazione.

ART. 46

Rilascio dei moduli per la raccolta delle firme

1 L'ufficio elettorale del Comune dovrà rilasciare i moduli, vidimati dal Segretario comunale, contenenti il quesito referendario ed in calce gli spazi per la raccolta delle firme nonché quelli per la loro autenticazione e per la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali entro 30 giorni dal ricevimento o dal deposito del quesito di cui al precedente articolo.

2 Gli spazi riservati alla sottoscrizione dovranno contenere i seguenti dati:

- a) il numero d'ordine
- b) cognome e nome
- c) data e luogo di nascita
- d) residenza
- e) firma
- f) numero d'iscrizione nelle liste elettorali o nell'albo di cui all'art.41 comma 2.

ART. 47

Raccolta delle firme

1 Le firme apposte sui moduli forniti dall'ufficio elettorale del Comune devono essere autenticate cumulativamente su ogni modulo, nei modi stabiliti dall'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

2 La certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali o dell'albo di cui all'art.41 comma 2 dei firmatari sarà apposta in calce ai moduli o allegata al modulo se redatta su fogli separati.

3 La raccolta delle firme deve completarsi entro 90 giorni dalla data di ritiro dei moduli dall'ufficio elettorale del Comune, che dovrà risultare da apposito verbale di consegna.

4. A richiesta del Comitato promotore, l'Amministrazione comunale mette a disposizione un incaricato per l'autenticazione delle firme fino a quattro iniziative pubbliche.

ART. 48

Deposito della proposta referendaria

1 La proposta referendaria, corredata come indicato nel precedente art.46, deve essere presentata dai promotori di cui all'art.44 al segretario comunale entro 3 giorni dallo scadere del termine di cui all'art.46 comma 3.

2 Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte di chi presenta la proposta.

3 Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

ART. 49

Verifica della validità e del numero delle firme

1 Il Responsabile del procedimento di cui all'art.43 verifica la validità delle firme e la regolarità dell'autenticazione delle stesse nonché della certificazione attestante l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori o nell'albo di cui all'art.41 comma 2.

2 Nel caso la proposta referendaria provenga dal Consiglio comunale alla stessa sarà allegata copia del verbale attestante la regolarità della deliberazione.

ART. 50

Giudizio di ammissibilità

1 Entro tre giorni dal deposito, la proposta referendaria dovrà essere trasmessa, a cura del responsabile del procedimento referendario all'apposita commissione di cui al successivo art.51 perché decida sull'ammissibilità della proposta referendaria.

2 Il giudizio deve fondarsi esclusivamente sull'accertamento dei requisiti di ammissibilità, previsti dall'art.55, comma 1 dello Statuto.

3 La commissione dovrà notificare l'esito del giudizio, al rappresentante del Comitato promotore, con atto motivato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta referendaria.

ART. 51

Commissione per i referendum

1 La Commissione per i referendum è composta da:

- Segretario Comunale del comune di Bellusco
- Segretario Comunale di un altro comune
- Responsabile dell'ufficio elettorale anche con funzioni di segretario

La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto e il presente regolamento.

2 La Commissione ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, prima del giudizio di ammissibilità, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

3 Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano d'età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del comitato, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione.

4 Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente art.49 comma 3° ricorrere al consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

5 Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

ART. 52

Parere preventivo

1 E' facoltà del Comitato promotore di richiedere alla Commissione un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente alla formulazione e all'ambito locale della materia. A tal fine è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 70 elettori.

2 Le firme saranno raccolte con le stesse modalità previste dall'art.46 del presente regolamento.

3 Il preventivo giudizio di ammissibilità dovrà essere notificato al Comitato promotore entro dieci giorni dalla richiesta e interrompe la procedura di raccolta delle firme.

ART. 53

Referendum ammessi - data di effettuazione

1 Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2 La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari e i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno

quarantacinque giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni

3 Il referendum non può essere tenuto nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

4 Il referendum non può essere tenuto quando il consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 54

Indizione del referendum

1 Il Sindaco, con apposita ordinanza, indice il referendum entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio positivo di ammissibilità e fissa la data della votazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) che non vi sia coincidenza con altre operazioni di voto che non siano referendum locali;
- b) che sia decorso un tempo non inferiore a 24 mesi dall'indizione di un altro precedente referendum sulla medesima questione;
- c) che vi sia rispetto dei termini perentori stabiliti per la conclusione del procedimento in corso, oggetto del quesito referendario.

2 La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il 45° e il 90° giorno successivo alla data dell'ordinanza di cui al comma precedente.

3 Dell'ordinanza che indice il referendum dovrà essere data informazione mediante manifesti pubblici da affiggere non oltre il 10° giorno successivo alla data della stessa ordinanza.

4 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e subito dopo avrà luogo lo scrutinio.

ART. 55

Chiusura delle operazioni referendarie

1 Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2 Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3 Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori e alla cittadinanza mediante appositi manifesti.

ART. 56

Campagna elettorale

1 La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum.

2 La propaganda elettorale è disciplinata dalle disposizioni vigenti per le consultazioni referendarie nazionali.

ART. 57

Disciplina della votazione

1 Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, nonché i cittadini di cui all'art.42 comma 2 del presente regolamento.

2 La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3 L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali e delle liste dei cittadini di cui all'art. 42 comma 2, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e le modalità operative per la gestione delle votazioni sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

ART. 58

Operazioni elettorali

1 Le schede per il referendum devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore.

2 Sono fornite dal Comune ed avranno caratteristiche analoghe a quelle delle consultazioni referendarie nazionali, alle quali si fa rinvio.

3 Le schede devono contenere il quesito da sottoporre al giudizio degli elettori letteralmente riprodotto, a caratteri chiaramente leggibili.

4 In ciascuna sezione è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori e dal segretario nominati secondo le disposizioni referendarie nazionali.

5 Per le operazioni inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 16 maggio 1969, n. 570 e successive modificazioni e aggiunte.

6 Hanno diritto a presenziare alle operazioni di cui al comma precedente e a quelle di cui al successivo art. 58, ove lo richiedano, sia un rappresentante per ognuno dei gruppi politici rappresentati in consiglio comunale, sia un rappresentante dei comitati promotori a favore o contrari alla proposta referendaria.

7 Alle designazioni dei rappresentanti di cui al precedente comma provvede, per quanto riguarda di competenza, uno dei promotori a favore o contrari al referendum ed il capo di ogni gruppo consiliare.

ART. 59

Proclamazione del risultato

1 Presso la segreteria del Comune è costituito l'ufficio di garanzia per il referendum le cui funzioni sono esercitate dalle medesime persone che compongono la commissione per l'ammissibilità del referendum. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile dell'ufficio elettorale del comune.

2 Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dalle sezioni elettorali, l'ufficio di garanzia, in pubblica adunanza da tenere entro 5 giorni dallo svolgimento del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum e fissa la data di proclamazione del risultato tra il 10° e il 15° giorno dalla data di svolgimento del referendum.

3 L'ufficio di garanzia conclude le operazioni procedendo alla proclamazione del risultato avendo deciso su eventuali reclami e ricorsi che devono pervenire, a pena di inammissibilità, almeno 3 gg. prima della data fissata per la proclamazione.

4 Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al Sindaco del Comune, uno al comitato promotore del referendum e uno è trasmesso alla segreteria del Comune.

5 Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il 30% della popolazione residente facente parte del corpo elettorale, nel quale sono inclusi i cittadini non italiani residenti a Bellusco di cui all'art. 41 del presente regolamento.

ART. 60

Pubblicazione del risultato

1 Il Sindaco, non appena ricevuto il verbale di cui all'art. precedente, ne dispone la pubblicazione, per estratto, all'albo pretorio del comune per 15 giorni e ne dà idonea pubblicità alla cittadinanza con avvisi e manifesti murali.

ART. 61

Attuazione del risultato del referendum

1. Il sindaco iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum, effettuati sia su iniziativa del consiglio stesso che dei cittadini con le limitazioni previste dall'art.53 comma 4 dello statuto.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il consiglio comunale, qualora competente, adotta, su proposta della Giunta comunale, motivate deliberazioni in

relazione al quesito sottoposto a referendum ed al connesso esito. Se non è competente il Consiglio comunale, provvede, nei medesimi modi, la Giunta comunale.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale e ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta motivate deliberazioni in relazione al quesito sottoposto a referendum ed al connesso esito.

ART. 62

Informazione dei cittadini

1 Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti nei luoghi pubblici.

2 Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato dei promotori.

ART. 63

Disciplina del procedimento referendario

1 In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 64

Scheda per il referendum

1 Il facsimile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2 E' riprodotta in formato cm 15x25, secondo le modalità di cui al precedente art.57 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione "Comune di Bellusco".

ART. 65

Entrata in vigore del regolamento

1 Il presente regolamento entra in vigore, secondo le modalità previste dall'art. 67 dello Statuto Comunale.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.